

CCNL SCUOLA: ASPETTI RETRIBUTIVI

di Sergio Gasparrini - Direttore Generale - Servizio Studi ARAN

L'intesa raggiunta sul Comparto Scuola conferma, nella sostanza, l'intenzione di attribuire, alla contrattazione che si svolge sul luogo di lavoro, buona parte dei compiti in materia di definizione di istituti retributivi che, da sempre, hanno formato oggetto di confronto e decisione presso l'amministrazione centrale. In realtà il recente passato è stato caratterizzato dalla spinta a regolare la maggior parte degli istituti tra il contratto nazionale ed il contratto collettivo nazionale integrativo. La scuola, infatti, si è prestata ad una maggiore centralizzazione dei livelli decisionali proprio perché possiede ben due livelli di contrattazione nazionale.

L'ipotesi siglata affronta questo problema indicando anche una soluzione. In sostanza il contratto nazionale collettivo resta a svolgere la funzione di regolazione dei diritti essenziali e delle politiche retributive definite sulla base dell'accordo di luglio '93, mentre il contratto collettivo integrativo nazionale si svuota quasi del tutto per lasciare spazio, in piccola parte, alla contrattazione regionale e, in larga parte, a quella integrativa cioè di singolo posto di lavoro.

Tale scelta è apparsa inevitabile dopo la sofferta decisione di formare le rappresentanze sindacali unitarie presso ciascuna istituzione scolastica. Peraltro da diversi anni veniva invocato un ruolo più autonomo della scuola la cui realizzazione passa anche attraverso la disponibilità di più significative leve gestionali che i contratti collettivi di lavoro dovevano assicurare.

Un passo, senza dubbio importante, appare, in ogni caso, lo snellimento del contratto nazionale integrativo, poiché la recente esperienza aveva mostrato scarsi vantaggi sia per il datore sia per le OO.SS., dovendosi entrambi sottoporre a faticose trattative in cui si dovevano contemperare esigenze generali con soluzioni molto specifiche e riferite a modeste realtà operative.

Evidentemente lo smantellamento di tale livello di contrattazione implica una serie di conseguenze in ordine alla nuova architettura del processo di negoziazione cui deve collegarsi una coerente distribuzione delle risorse finanziarie occorrenti a sostenere gli accordi, di volta in volta, raggiunti.

Vale la pena ricordare che il contratto integrativo del 31 agosto 1998, il più rilevante sottoscritto presso il Ministero dell'Istruzione, definiva con esattezza importi pro-capite, criteri e modalità di erogazione delle più rilevanti componenti retributive, quali le cosiddette funzioni obiettivo. Stabiliva altresì, con altrettanta precisione, (poi si è rivelata troppa), anche criteri e misure del compenso che doveva premiare i docenti che fossero risultati vincitori di una complessa ed articolata selezione.

Inoltre al predetto contratto spettava il compito di identificare il volume delle risorse che alimentavano il fondo d'istituto attraverso dei parametri definiti omogeneamente per tutte le scuole, salvo taluni correttivi posti a salvaguardia di alcune più complesse situazioni lavorative (es. insegnamento nelle carceri o negli ospedali).

In buona sostanza veniva consegnato al Direttore scolastico un prodotto la cui applicazione comportava modesti margini discrezionali. Dopo la valorizzazione del contratto integrativo a livello di istituto, e quindi l'avvio delle rappresentanze sindacali unitarie, si è riempito il contenitore delle materie da regolare, lasciando altresì margini applicativi alle parti in modo da rendere le scelte negoziali più aderenti alle singole realtà lavorative, anche attraverso un processo di formazione delle volontà di tipo negoziato.

Per attuare questo cambiamento sono stati necessari interventi di modifica del sistema di formazione dei fondi d'istituto in modo che già il contratto collettivo nazionale indicasse ai singoli istituti come procedere per la quantificazione delle risorse loro necessarie senza dover attendere, come accadeva in precedenza, un ulteriore contratto integrativo.

Per la verità il processo di modifica sconta una prima fase intermedia nella quale coesistono regole "vecchie" e regole "nuove" per la formazione del fondo d'istituto.

Infatti, per non alterare delicati equilibri esistenti, il fondo sarà alimentato dalle medesime risorse che già, in applicazione del contratto integrativo nazionale del 1998, lo finanziavano, aggiungendo ad esse le risorse dei due contratti 2000-2001 e 2002-2003, attraverso quote individuali definite a livello nazionale.

Questa soluzione "ponte" permetterà di velocizzare l'avvio della contrattazione nel prossimo anno scolastico nella consapevolezza che, con maggiore conoscenza di dati, già dal prossimo biennio contrattuale sarà possibile individuare nuovi e più articolati parametri di finanziamento che sostituiranno quelli transitoriamente definiti.

Anche una grandissima parte di istituti contrattuali che riguardano il salario accessorio, in precedenza disciplinati nell'integrativo nazionale, sono stati ricollocati.

Alcuni nel contratto nazionale (quelli più consolidati e generalmente utilizzati quali ore eccedenti, indennità di bilinguismo), altri nel contratto integrativo quali i compensi per le attività aggiuntive deliberate dal Consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF.

Sergio Gasparrini - Direttore Generale - Servizio Studi ARAN